

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Arriva il taglio dell'accisa per i microbirrifici***

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

È stato **finalmente emanato il D.M.** con il quale viene **abbattuta l'accisa** dovuta sulla **birra** da parte dei **microbirrifici** e non solo.

L'[articolo 1, commi 689-691, L. 145/2018](#), la cd. **Legge di bilancio per il 2019**, infatti, ha stabilito, oltre alla **riduzione**, con decorrenza **dal 1° gennaio 2019** dell'aliquota di **accisa sulla birra** a **euro 2,99 per ettolitro** e per grado-Plato in luogo dei **precedenti 3,02**, anche un **ulteriore ribasso del 40%**, nel caso di birra prodotta dai **birrifici artigianali** di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962](#), con una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri.

Soggetti beneficiari, come detto, sono *in primis*, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lett. b\), D.M. 04.06.2019](#), i **microbirrifici: fabbriche che producono non più di 10.000 ettolitri** su base annua.

Inoltre, per essere considerati tali, è necessario:

- essere legalmente ed economicamente **indipendenti da altri birrifici**;
- utilizzare per la produzione **impianti "indipendenti"** da altri;
- la birra deve essere il frutto di un **processo di lavorazione integrato** a partire dalla realizzazione del mosto.

Sono inoltre interessati dal **taglio dell'accisa ordinaria**, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 3, D.M. 04.06.2019](#), anche le **piccole birrerie nazionali**, da intendersi quali fabbriche di birra, regolarmente in possesso della **licenza fiscale** e che, oltre a possedere i **requisiti standard** previsti per i **microbirrifici**, non producono più di 10mila ettolitri.

L'[articolo 8, comma 3, D.M. 04.06.2019](#) estende ulteriormente i soggetti cui si rende applicabile l'**accisa ridotta**, introducendo anche i **soggetti nazionali** che hanno immesso al consumo della birra prodotta da **piccoli birrifici unionali**, a condizione che la produzione non sia superiore a **10mila ettolitri** e sussistano i medesimi requisiti richiesti per i **microbirrifici**.

Per poter fruire dell'agevolazione è necessario adempiere ad alcuni **adempimenti burocratici**, in particolare, **microbirrifici** e **piccoli birrifici** ogni anno, nel termine del **31 gennaio** devono **inviare via pec**, all'**ufficio doganale competente** una **dichiarazione** in cui sono indicati **volume della birra** presa in carico nel registro della birra condizionata o nel registro annuale di magazzino nell'anno precedente, mentre i **soggetti obbligati nazionali**, sempre con le medesime modalità, dovranno inviare una **dichiarazione riepilogativa dei codici accisa** e dei **quantitativi di birra immessi al consumo**.

Ma i **microbirrifici** devono rispettare anche altri **adempimenti burocratici**: tra questi, ad esempio, l'obbligo di **dichiarare le tipologie di birra** che si producono e relative **ricette comprensive dei dosaggi** delle materie prime, nonché indicazione dell'**acqua utilizzata** in ogni singola cotta.

Occorre peraltro ricordare che la **produzione di birra** rientra nel **reddito agrario**, in quanto compresa tra le **attività connesse di manipolazione e trasformazione** elencate nel **D.M. 13.02.2015**.

Quest'ultimo provvedimento, infatti, sancisce la **natura agricola della produzione di malto** (Ateco 11.06.0) e **birra** (Ateco 11.05.0) sempreché ottenuti **prevalentemente da prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo**.

Sul punto, tuttavia, non mancano **problemi applicativi** di non semplice soluzione.

E infatti, nel calcolo del **vincolo della prevalenza** dei cosiddetti "**prodotti-prodotti**", ossia di quei beni che **derivano dall'attività primaria di coltivazione**, ci si scontra con il peculiare processo produttivo della birra.

È noto infatti che la birra si ottiene dalla combinazione di **acqua** e **malto d'orzo**, con l'eventuale aggiunta anche di **altri cereali**. Una volta portata a termine la **fermentazione** e la **trasformazione** dell'amido, occorre aggiungere il **luppolo**, una **pianta erbacea perenne**, la cui coltivazione è diffusa in **Germania**; molto meno nel nostro Paese.

I **birrifici "agricoli"**, che si avvalgono prevalentemente o esclusivamente di **cereali** coltivati per la **maltazione**, sono in molti casi costretti a **ricorrere all'esterno per l'approvvigionamento del luppolo**, in quanto non riescono ad autoprodurlo.

Come incide questo **acquisto** sul **rispetto della prevalenza**?

Una lettura strettamente coerente con le indicazioni delle due **circolari 44** (quella del 2002 sull'Iva e quella del 2004), sembrerebbe portare verso un **confronto valoriale: valore prodotto proprio** (es., orzo) **contro valore del prodotto di terzi** (luppolo).

In molti casi, però, l'esito del calcolo potrebbe essere a **sfavore del produttore**, essendo il **luppolo molto più costoso dell'orzo** o anche di qualsiasi altro cereale.

Si dovrebbe pertanto giungere a cancellare l'agrarietà della maggior parte dei birrifici, annullando così l'effetto della disposizione contenuta nel [D.M. 13.02.2015](#).

Tuttavia, sulla questione **mancano** adeguati approfondimenti, sia da parte della **prassi** che della poca **dottrina** che si è occupata del sul tema.

E infatti, per tentare di argomentare in modo **coerente** con la **normativa**, occorre analizzare sul

piano tecnico il **processo produttivo e le materie prime impiegate**. Si scopre così che il **luppolo** non è un **ingrediente essenziale** per la produzione della birra, anche se **fondamentale** sia per attribuire ad essa **sapore**, sia per conservarne le caratteristiche nutritive ed organolettiche.

Posta in questi termini la questione, si potrebbe anche affermare che **l'aggiunta del luppolo** fa parte di quegli **elementi "accessori" alla produzione** che, intervenendo al termine del processo produttivo, **non caratterizzano la prevalenza**, la quale va invece verificata confrontando la **provenienza** delle materie prime utilizzate e trascurando quelle componenti che hanno semplice funzione conservativa, aromatizzante o migliorativa del gusto del prodotto.

Per fare un esempio speculare, a nessuno è mai venuto in mente di considerare la **pectina** o lo **zucchero** nel calcolo della **prevalenza di prodotti propri nella produzione di marmellate**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >